



Comitato Regionale Veneto-Corte Sportiva
Via indirizzo del Gazzato, 4 30174 Mestre-Venezia (VE)
email: cortesportiva@veneto.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 19.04.2024
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione dell'11.04.2024 inviato a questa Corte da parte di Federico Filippo, per la società A.D. Victoria Basket San Bonifacio, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara n. 1882 del 09.04.2024 – campionato Serie C Femminile tra A.D. Victoria Basket San Bonifacio e PALLACANESTRO CAMIN A.S.D.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso presentato a questa Corte in data 11.04.2024 dal presidente della società A.D. Victoria Basket San Bonifacio;
- espletata l'istruttoria interna all'udienza del 18.04.2024 ove era presente il ricorrente;
- sentiti i direttori di gara i quali hanno, in parte, confermato quanto contenuto nel referto;
- evidenziato che, se da un lato gli arbitri hanno chiarito che la condotta violenta (consistita, secondo il referto, nel pugno sferrato alla porta dello spogliatoio) ha avuto luogo nei confronti del muro che divide il campo da gioco con l'area spogliatoi, dall'altro della ricostruzione degli eventi post espulsione non appare coerente con quanto esposto nel referto, secondo cui l'uscita dal campo sarebbe avvenuta "dopo diversi minuti" vista anche la difesa documentale del ricorrente;
- considerato infine che, circa la contestazione mossa al tesserato Federico relativa alla condotta offensiva, lo stesso, pur negando le espressioni attribuitegli, non ha di fatto smentito la circostanza;
- valutato infine che, dall'istruttoria, non emergono elementi per confermare la condotta sanzionata dall'art. 36 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie parzialmente il ricorso presentato;**
- **annulla la sanzione comminata ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia;**
- **ridetermina nella misura di 2 (due) giornate la squalifica già comminata al tesserato Federico Antonio dal Giudice Sportivo Regionale con il provvedimento relativo alla gara n. 1882 del 09.04.2024;**
- **dispone l'incameramento del contributo versato;**

IL PRESIDENTE
Alvise Bragadin